




**OGGETTO: Presa d'atto sentenza Tribunale di Torre Annunziata n.407/2012 su ricorso RG n.7047/2011 riunito al n.7048/2011, promossi da VAIANO Vincenzo e PIROZZI Vincenzo c/o ASL NA3 Sud.**

**IL DIRETTORE SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA DI BASE  
E RESPONSABILE UFFICIO A.L.P.I.**



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore della UOC Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Ufficio A.L.P.I. aziendale e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa dal Direttore UOC Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Responsabile Ufficio A.L.P.I. a mezzo di sottoscrizione della presente.

**PREMESSO:**

- Che con nota prot. n.459/AALL del 16.2.'12 ad oggetto "**Sentenza n.407/2012 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata Sezione Lavoro sul ricorso RG n.7047/2011, riunito al n.7048/2011, promossi da VAIANO Vincenzo e PIROZZI Vincenzo c/o ASL NA3 Sud.**" il Responsabile Servizio AA.LL. trasmetteva alla UOC GRU la predetta sentenza, trasmessa successivamente dal Servizio GRU a questa UOC in data odierna ed a mano, allegate entrambe alla presente quali atti integranti e sostanziali del presente atto; che i suddetti medesimi atti venivano acquisiti al Protocollo della UOC Assistenza Sanitaria di Base e Ufficio A.L.P.I. in data 06.9.'12 al n.2618/CS;

**RILEVATO:**

- Che il Dr. VAIANO Vincenzo ed il Dr. PIROZZI Vincenzo chiedevano di essere autorizzati all'effettuazione dell'attività intramoenia presso il proprio studio rispettivamente nella disciplina di dermatologia e venereologia ed endocrinologia;
- Altresì, che con deliberazione aziendale ASL NA3 Sud rispettivamente n.373 del 02.03.'11 e n. 379 del 02.3.'11 il Commissario Straordinario della ASL NA3 Sud, sulla base della istruttoria dell'Ufficio A.L.P.I. aziendale e della Commissione Paritetica, non accoglieva le richieste dei precitati Sanitari;

**VISTA:**

- La sentenza n.407/2012 su RG n.7047/2011 riunito al n.7048/2011 del Giudice del Lavoro Dr.ssa Stefania BASSO, del Tribunale di Torre Annunziata, che in data 22.01.'12 così provvedeva "**accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto di VAIANO Vincenzo all'effettuazione dell'attività intramuraria presso il proprio studio nella disciplina di dermatologia e venereologia e di PIROZZI Vincenzo all'effettuazione dell'attività intramuraria presso il proprio studio nella disciplina di endocrinologia.**"

**RITENUTO:**

- Di dover prendere atto della summenzionata sentenza n.407/2012 e per l'effetto procedere al riconoscimento del diritto al Dr. VAIANO Vincenzo a poter erogare l'attività libero professionale intramuraria presso il proprio studio nella disciplina di dermatologia e venereologia; ed al Dr. PIROZZI Vincenzo a poter erogare l'attività libero professionale intramuraria presso il proprio studio nella disciplina di endocrinologia.

**PROPONE AL DIRETTORE GENERALE**

- Di dover prendere atto della summenzionata sentenza n.407/2012 su RG n. 7047/2011, riunito al n.7048/2011 del Giudice del Lavoro Dr.ssa Stefania BASSO, del Tribunale di Torre Annunziata, che in data 22.01.'12 così provvedeva "**accoglie la domanda e per**



*l'effetto dichiara il diritto di VAIANO Vincenzo all'effettuazione dell'attività intramuraria presso il proprio studio nella disciplina di dermatologia e venereologia e di PIROZZI Vincenzo all'effettuazione dell'attività intramuraria presso il proprio studio nella disciplina di endocrinologia.*”, e del riconosciuto diritto al Dr. VAIANO Vincenzo a poter erogare l'attività libero professionale intramuraria presso il proprio studio nella disciplina di dermatologia e venereologia; ed al Dr. PIROZZI Vincenzo a poter erogare l'attività libero professionale intramuraria presso il proprio studio nella disciplina di endocrinologia.

**Il Direttore UOC Serv. Ass. Sanit. di Base  
e Responsabile Ufficio A.L.P.I.  
Dr.ssa Antonietta SICILIANO**




### **IL DIRETTORE GENERALE**

Preso atto delle dichiarazioni di regolarità dell'istruttoria compiuta dal Direttore UOC Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Responsabile A.L.P.I., nonché delle dichiarazioni di legittimità tecnica e amministrativa rese dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede e sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario e nelle more della nomina del Direttore Amministrativo


### **DELIBERA**

- Di prendere atto della summenzionata sentenza n.407/2012 su RG n. 7047/2011, riunito al n.7048/2011 del Giudice del Lavoro Dr.ssa Stefania BASSO, del Tribunale di Torre Annunziata, che in data 22.01.'12 così provvedeva *“accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto di VAIANO Vincenzo all'effettuazione dell'attività intramuraria presso il proprio studio nella disciplina di dermatologia e venereologia e di PIROZZI Vincenzo all'effettuazione dell'attività intramuraria presso il proprio studio nella disciplina di endocrinologia.*”, e del riconosciuto diritto al Dr. VAIANO Vincenzo a poter erogare l'attività libero professionale intramuraria presso il proprio studio nella disciplina di dermatologia e venereologia; ed al Dr. PIROZZI Vincenzo a poter erogare l'attività libero professionale intramuraria presso il proprio studio nella disciplina di endocrinologia.
- Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- Il Direttore UOC Servizio Assistenza di Base e Ufficio A.L.P.I., sarà responsabile in via esclusiva dell'esecuzione della presente deliberazione, curandone tutti i consequenziali adempimenti.

**Il Direttore Sanitario Aziendale  
Dr. Giuseppe RUSSO**



**IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Maurizio D'AMORA**




Regione Campania  
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud  
Corso Alcide de Gasperi, 167 - 80053 Castellammare di Stabia  
**Funzione Centrale Affari Legali**  
**U.O. Contenzioso Amministrativo e Lavoro**

Prot. 2618,  
del 6/9/11

Prot. 459

Castellammare di Stabia, li 16/2/2012




Al Responsabile del Servizio GRU

Al Responsabile del Servizio GEF

Al Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera


Sede



**OGGETTO:** sentenza n. 407/2012 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata Sezione Lavoro sul ricorso RG. N. 7047/2011, riunito al n. 7048/2011, promossi da VAIANO VINCENZO e PIROZZI VINCENZO.

Per il seguito di competenza e/o conoscenza, si trasmette copia della sentenza di cui all'oggetto.

Sentenze/Fau.D'Auria



**Il Responsabile dell'U.O.**

**Contenzioso Lavoro**

**Avv. Rosa Maria Siciliano**

**Il Responsabile**

**del Servizio AA. LL.**

**avv. Chiara Di Biase**

*507/2012*  
AVV. SALVATORE MASCOLO  
Pretendente in Cassazione  
Via A. Moro 36 tel fax 081 394130  
CASTELLAMMARE DI STABIA

*Altri  
3 copie*

**SEVERO**  
407/2012 sent.  
4047/2011 r. lat.  
463/2012

**COPIA**



**TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice dott.ssa Stefania Basso, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

*ASL NA 3 SUD*  
nell'udienza di discussione del 25.01.2012 nella causa iscritta al n. 7047/11 del registro generale delle cause di lavoro e previdenza (ivi riunita la causa di cui al n. 7048/11)

**TRA**


**VAIANO Vincenzo e PIROZZI Vincenzo** rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore MASCOLO con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via V. Colonna n. 9

**Ricorrenti**

**E**

**ASL NA 3 SUD** in persona del suo legale rappresentante pro tempore

**Resistente**



ASL NAPOLI 3 SUD  
Registro di Protocollo - Arrivo  
N. 0007319 del 07/02/2012 - 11:56

*[Handwritten signature]*  
1


## RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I ricorrenti chiedono: "previa declaratoria del diritto dei ricorrenti all'effettuazione dell'attività intramoenia presso il proprio studio nella disciplina di dermatologia e venereologia per il dott. VAIANO e di endocrinologia per il dott. PIROZZO, voglia ordinare all'ASL NA 3 SUD di consentire agli stessi di proseguire nell'espletamento dell'attività intramuraria nella disciplina di dermatologia e venereologia per il dott. VAIANO e di endocrinologia per il dott. PIROZZI. Il tutto previo annullamento e/o disapplicazione e/o dichiarazione di invalidità ed inefficacia della delibera n. 379 del 2 marzo 2011, ove occorra, del D.P.C.M. del 27 marzo 2011. (Omissis). Con condanna alle spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione all'avv. Salvatore Mascolo, antistatario".

Allegano all'uopo:

- di essere dipendenti dell'ASL NA 3 SUD in qualità di dirigente medico nella disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base del distretto 56 di Torre Annunziata il dott. VAIANO e di dirigente medico e responsabile dell'U.O.A.S.B. presso il distretto n. 58 il dott. PIROZZI;
- di svolgere attività libero professionale in regime di cd. intramoenia nella disciplina specialistica di dermatologia e venereologia il dott. VAIANO e di endocrinologia il dott. PIROZZI, per la quale sono in possesso delle relative specializzazioni;

- di aver presentato al direttore generale ed al responsabile dell'ufficio ALPI istanza per essere autorizzati ad esercitare l'attività intramoenia in un'altra disciplina rispetto a quella di appartenenza, alla luce della delibera n. 447 del 23 settembre 2009 con la quale l'ASL NA 3 SUD veniva stabilito che "i professionisti appartenenti all'area della dirigenza medica e dirigenza sanitaria con rapporto di lavoro esclusivo hanno diritto di esercitare l'ALPI nella disciplina di appartenenza o in disciplina equipollente, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del D.M. 28 febbraio 1997" e che "in particolare, il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare la ALPI nella propria unità operativa o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal direttore generale, con il parere favorevole della commissione paritetica, ad esercitarla in altra struttura dell'azienda o in altra disciplina, sempre che sia in possesso della specifica specializzazione o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa, previa acquisizione agli atti dell'azienda della relativa documentazione";
- di aver proposto ricorso avverso la delibera n. 379 del 2 marzo 2011 con la quale il direttore generale ha disposto di prendere atto "del parere che la commissione paritetica, per problematica analoga la fattispecie considerata, ha espresso nella seduta del 26 luglio 2010 - giusto verbale n.



13 e per effetto, di non accogliere la richiesta del dott. VAIANO Vincenzo e del dott. PIROZZI Vincenzo - (omissis)- intesa ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia nella disciplina specialistica di dermatologia e venereologia il dott. VAIANO e di endocrinologia il dott. PIROZZI, non rispondendo al dettato del D.P.C.M. 27 marzo 2000 - art. 5 comma 4".

Lamentano al riguardo la violazione della legge 23 agosto 2007 n. 120 e del D.M. 31 luglio 1997, del regolamento aziendale approvato con delibera n. 447 del 23 settembre 2009, l'eccesso di potere per violazione del principio che vieta alla P.A. la disapplicazione dei propri atti; la violazione dell'art.40 D.L.vo n. 165/2001 e il del C.C.N.L. 8 giugno 2000 - dirigenza medica e veterinaria; l'eccesso di potere per vizio del procedimento; la violazione falsa applicazione dell'art. 10 bis L. 241/1990 e il vizio del procedimento; l'eccesso di potere per disparità di trattamento, la contraddittorietà, l'illogicità e il difetto di motivazione.

L'ASL convenuta si è costituita tardivamente eccependo l'infondatezza della domanda.

Nel merito, le domande sono fondate e, pertanto, devono essere accolte.



Invero, al riguardo, va evidenziato che lo svolgimento da parte dei medici dell'attività intramuraria è stato reso effettivo con una serie di provvedimenti a partire dall'art. 15 quinquies D.Lgs. n. 502 del 1992, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 28 luglio 2000



n. 254 (a sua volta modificato dall'art. 1 D.L. 23 aprile 2003 n. 89, convertito con modifiche dalla relativa legge di conversione e dall'art. 1 quinquies D.L. 27 maggio 2005 n. 87 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione) e successivamente dall'art. 22 bis D.L. 4 luglio 2006 n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, nonché, infine, dall'art. 1 L. 3 agosto 2007 n. 120. Tali disposizioni normative consentono espressamente ai medici di esercitare l'attività *extra moenia* nel proprio studio professionale, qualora la struttura di riferimento non appresti locali idonei, e introducono nuove misure per la realizzazione di strutture preordinate allo svolgimento della suddetta attività presso le strutture sanitarie e presso i policlinici universitari.

Nella specie, l'art. 15 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 ("caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari") - articolo aggiunto dall'art. 13 D.Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 - stabilisce espressamente: "1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito.

2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività professionale nelle seguenti tipologie:



a) il diritto all'esercizio dell'attività libero-professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione, salvo quanto disposto dal comma 11 dell'art. 72 della legge 23 dicembre 1998 n. 448;

b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolte in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendali;

c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture;

d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le équipe dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente comma i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro. L'azienda

disciplina i casi in cui l'assistito può chiedere all'azienda medesima che la prestazione sanitaria serie sia direttamente dal dirigente scelto dall'assistito ed erogata al domicilio dell'assistito medesimo, in relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente tra il medico il assistito con riferimento all'attività libero professionale intramuraria già svolta individualmente o in équipe nell'ambito dell'azienda, fuori dell'orario di lavoro".

Tanto significa che l'esercizio dell'attività professionale viene individuato essenzialmente in quattro tipologie: 1. attività professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendale individuate dal direttore generale, di intesa con il collegio di direzione, salvo quanto disposto dall'art. 72 comma 11, l. n. 448/1998; 2. possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendale; 3. possibilità di partecipazione proventi di attività, richiesta a pagamento dei singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende strutture; 4. possibilità di partecipazione ai proventi di attività

professionali richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le équipes dei servizi interessati.

Il direttore generale - in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro - stabilisce le modalità di svolgimento delle attività rientranti nelle quattro tipologie suddette e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati e agli altri collaboratori.

L'innovazione terminologica è stata considerata l'aspetto più interessante della riforma: infatti, soltanto nell'art. 15 quinquies sopra citato si usa l'espressione attività libero professionale, mentre per le attività di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso articolo si prevede, invece, la partecipazione ai proventi. Una siffatta innovazione lascia intendere che una parte dell'attività che si fa rientrare nell'esercizio della libera professione è considerata attività aziendale, resa a pagamento, sebbene esercitata per conto della struttura e finalizzata concorrere alla realizzazione degli obiettivi aziendali.

In questo caso, l'attività libero professionale si caratterizza - non tanto per il rapporto contrattuale con il terzo - ma soprattutto per il fatto di non essere un'attività istituzionale, non essere obbligatoria, non

essere esercitata nell'orario di servizio e non essere esercitata nell'interesse proprio, bensì per conto dell'azienda.

Pertanto, l'esercizio professionale intramoenia è attività facoltativa, del tutto libera, sottratta a qualsiasi forma, sia pure attenuata, di subordinazione.

Il compenso (fissato secondo i criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla contrattazione decentrata) è devoluto in parte al medico a titolo di onorario per l'opera prestata e in parte all'azienda quale corrispettivo per l'uso dei locali, delle apparecchiature, del personale ausiliario e di tutto l'apparato organizzativo della struttura.

La personalità e l'infungibilità della prestazione sono due ulteriori requisiti dell'attività autonoma.

Il paziente, dal canto suo, ha garantiti il diritto alla libera scelta del medico ed il rapporto di fiducia.

Orbene, la contrattazione nazionale - secondo i criteri fissati dall'art. 15 quinquies D.Lgs. n.229/1999 - disciplina l'equilibrio tra l'attività istituzionale e l'attività libero-professionale anche al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa; viceversa, lo svolgimento dell'attività libero-professionale intra moenia è organizzata in concreto dalla singola struttura in maniera da garantire la prevalenza dei volumi orari necessari per i compiti istituzionali e la salvaguardia delle esigenze del servizio, nel rispetto dei piani di attività previsti dalla

programmazione regionale e aziendale, l'assicurazione dei volumi prestazionali e dei tempi di attesa concordati con le équipes.

L'art. 1 L. 3 agosto 2007 n. 120 ("attività libero-professionale intramuraria") stabilisce, inoltre, che: "1. Per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assumono le più idonee iniziative ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati a tale attività.

2. L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovrà essere completata entro il termine di 18 mesi a decorrere dalla data del 31 luglio 2007. Limitatamente a tale periodo dagli ambiti in cui non siano ancora state adottate le iniziative di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 22 bis del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, continuano ad applicarsi provvedimenti già adottati per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria. Nel medesimo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie

interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale e del personale universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382". Tale ultimo termine è stato poi prorogato fino al 31 dicembre 2011 per effetto dei successivi D.L. n. 225/2010 convertito dalla legge n. 10/2011 e D.P.C.M. del 25 marzo 2011.

Orbene, nel caso di specie, il Commissario Straordinario dell'ASL NA 3 SUD, nonostante la disciplina sopra esposta, nell'approvare il regolamento aziendale per l'esercizio della città libero-professionale intramuraria, ha stabilito - con delibera n. 447 del 23 settembre 2009 - che "tutti professionisti dell'Azienda che vorranno esercitare l'attività intra moenia, ancorché già autorizzati, dovranno attenersi alle disposizioni del predetto regolamento formulando alla Direzione Generale istanza per ottenere l'autorizzazione".

Di conseguenza i ricorrenti - sebbene già autorizzati - hanno dovuto provvedere ad inoltrare una nuova istanza di autorizzazione (respinta sulla base del rilievo che non sarebbe conforme al D.P.C.M. 27 marzo 2000).

Tuttavia, tale provvedimento datoriale appare illegittimo proprio alla luce delle disposizioni normative sopra riportate.

*Ad abundantiam* va evidenziato che appare assolutamente condivisibile l'assunto di parte ricorrente secondo cui il regolamento aziendale approvato con la delibera del 2009 sopra richiamata è successivo al D.P.C.M. 27.03.2000 e, pertanto, sullo stesso prevale secondo il principio del *tempus regit actum* (trattandosi in entrambi i casi di atti meramente amministrativi e non avendo il D.P.C.M. natura di norma di rango primario); l'ASL, di conseguenza, ha legittimamente stabilito una disciplina differente e derogatoria (ma comunque conforme alle disposizioni della L. 120/2007 ed al C.C.N.L. 08.06.2000) rispetto al richiamato D.P.C.M. che individua soltanto norme di coordinamento e di indirizzo; il regolamento non risulta né revocato né annullato, con la conseguenza che l'ASL non poteva provvedere ad una sua disapplicazione.

Ne discende che, pertanto, i ricorrenti hanno diritto a continuare a svolgere l'attività intramuraria quale medico specialista nelle rispettive discipline di specializzazione, in forza delle precedenti autorizzazioni, essendo tutt'ora prorogati tutti provvedimenti già adottati fino al 31 dicembre 2011.

È opportuno, inoltre, evidenziare che alla luce dell'art. 15 quinquies più volte richiamato nonché delle linee guida regionali approvate con delibera di G.R. n. 214 del 23 febbraio 2007, qualsiasi medico con rapporto di lavoro esclusivo ha diritto a svolgere l'attività libero-professionale in regime intramurario. In merito, l'art. 6 del regolamento per l'attività



libero-professionale intramuraria (approvato dall'ASL convenuta con la citata delibera del commissario straordinario n. 447 del 2009) non richiede che tale attività si è esercitata necessariamente nella disciplina di appartenenza o in disciplina equipollente a quella di inquadramento, ma - nell'ipotesi in cui, in considerazione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non sia possibile esercitare l'ALPI nella propria disciplina - consente, previa autorizzazione del Direttore Generale e parere favorevole della Commissione Paritetica, che la stessa sia esercitata anche in un'altra disciplina nella quale (come nel caso di specie) il medico abbia la specializzazione o, in difetto, nella quale abbia un'anzianità di servizio di almeno cinque anni (anzianità, per altro, che entrambi i ricorrenti hanno).

Sulla base delle sue esposte considerazioni non può che ritenersi illegittima la determinazione del commissario straordinario impugnato in questa sede in quanto contrastante con la previsione contenuta nell'art. 1 comma 2 della legge 3 agosto 2007 n. 120 nonché con l'art. 6 del regolamento per l'attività libero-professionale intramuraria approvato dall'ASL NA 3 SUD con la delibera del Commissario Straordinario n. 447 del 2009. Ne consegue il diritto dei ricorrenti di continuare a svolgere l'attività intramuraria quale medici specialisti nelle rispettive branche di competenza in forza delle precedenti autorizzazioni e della citata specializzazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: accoglie le domande per l'effetto dichiara il diritto di VAIANO Vincenzo all'effettuazione dell'attività intramuraria presso il proprio studio nella disciplina di dermatologia e venereologia e di PIROZZI Vincenzo all'effettuazione dell'attività intramuraria presso il proprio studio nella disciplina di endocrinologia. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €.2047,50, di cui €.1055,00 per onorario, €.765,00 per diritti ed €.227,50 per spese forfettarie, oltre I.V.A. e tassa con distrazione.


Torre Annunziata 25.01.2012

Il giudice del lavoro

Dott.ssa Stefania Basso

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**

*Elena Raibola*  
a.o.



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA  
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

“ Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.”

E' copia conforme all'originale esistente nella Cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata.

Si rilascia a richiesta di avv. Salvatore MASCOLO

quale ~~attributario~~ difensore di  
Torre Annunziata li 01 FEB. 2012

VAIANO Vincenzo





IL CANCELLIERE

*F.to*  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Rosaria Brancaccio*

È copia conforme all'originale  
Torre Annunziata, li 01 FEB. 2012  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Rosaria Brancaccio*

*Rosaria Brancaccio*



RELAZIONE DI NOTIFICA. L'anno 2012 il giorno \_\_\_\_\_ del  
mese di febbraio ad istanza dell'Avv. Salvatore Mascolo, difensore di Vaiano  
Vincenzo, io sottoscritto Funzionario U.N.E.P. presso il Tribunale di Torre  
Annunziata, sez. di C/mare di Stabia, ho notificato copia conforme all'esecutiva  
della suesesa sentenza, per sua legale scienza e ad ogni effetto di legge, alla ASL  
NAPOLI 3 SUD, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato presso la sede  
dell'ente in Castellammare di Stabia, alla Via Alcide De Gasperi n. 167



Castellammare di Stabia



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

**TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA**  
**Sezione distaccata di Castellammare di Stabia**

U. N. E. P.

**RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Funzionario Unep addetto all'Ufficio N.E.P. presso il Tribunale di Torre Annunziata-Sezione distaccata di Castellammare di Stabia- ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge, copia dell'antescritto atto a:

- ASL NA/3 SUD in persona del legale rappresentante p.t. dom.to per la carica presso la sede dell'Ente in Castellammare di Stabia alla Via Alcide De Gasperi n. 171, ivi consegnando copia conforme dell'antescritto atto a mani di Beato Nunzia persona dipendente, ivi addetta alla ricezione degli atti, tale qualificatasi.

Castellammare di Stabia - 7 FEB. 2012

Il Funzionario Dirigente  
*Cav. Antonio Della Rocca*



Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
(Dott. Marco Tullo)

*Marco Tullo*

**TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 58919 in data 20 SET. 2012

**TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione della G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Decisione: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO

*M*

**INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA 18 SET. 2012 /** \_\_\_\_\_ **A:**

<input checked="" type="checkbox"/>	DIRETTORE SANITARIO D'AZIENDA	COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	
	COLLEGIO SINDACALE	COORD.TO PROGETTI FONDI	
	SERV. GABINETTO	COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	
	SERV. AFFARI GENERALI	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	
	SERV. AFFARI LEGALI	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
	SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA
	SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	
<input checked="" type="checkbox"/>	SERV. ASSISTENZA SANITARIA	DISTRETTO N. 48	
	SERV. CONTROLLO DI GESTIONE	DISTRETTO N. 49	
	SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DISTRETTO N. 50	<b>EX A.S.L. NA 4</b>
	SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DISTRETTO N. 51	
	SERV. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 52	SERV. FASCE DEBOLI
	SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.	DISTRETTO N. 53	SERV. PATOLOGIA CLINICA
	SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TERR.	DISTRETTO N. 54	
	SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT	DISTRETTO N. 55	
	SERV. ISPETTIVO	DISTRETTO N. 56	<b>EX A.S.L. NA 5</b>
	SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 57	
	SERV. MATERNO INFANT. DISTRET.	DISTRETTO N. 58	SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA
	SERV. MEDICINA LEGALE PUBBL.VAL.	DISTRETTO N. 59	
	SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	OO.RR. AREA NOLANA	
	SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	OO.RR. AREA STABIESE	
	COORD.TO COMITATO ETICO	OO.RR. GOLFO VESUVIANO	